Comune di Alonte

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA N. 27 del 25-03-2022

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: CONCESSIONE BENEFICIO ASSEGNO DI MATERNITA' A CITTADINO RESIDENTE IN ALONTE, AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LGS. 26.03.2001, N. 151 - ANNO 2022

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUPS 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 29.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021 - 2023;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 26.07.2019 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta Responsabile dei Servizi Finanziari le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 di Responsabile dell'Area Finanziaria – Amministrativa;
- il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'interno, pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni con L. 25.02.2022, n 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce che, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, con esclusione delle spese vincolate, tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi.

Visti, con riferimento all'Assegno di maternità:
- l'art. 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 che prevede la concessione di un Assegno di maternità mensile, nel limite massimo di cinque mensilità, a favore delle madri cittadine italiane residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o la concessione della quota

differenziale, qualora le madri lavoratrici percepiscono l'indennità di maternità per un importo inferiore all'assegno previsto dal presente articolo;
- il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 approvato con Decreto Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e in particolare l'art. 74 concernente l'assegno di maternità di base;
- il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2000 n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ", modificato dai D.M. n. 337/2001 e n. 34/2002 che prevede all'art. 10, comma 2, la concessione dell'assegno di maternità anche alle donne cittadine comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002 n. 189;

Visti, con riferimento alla modalità di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate:
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;
- il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305 "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109" e successive modifiche;

Considerato che, per effetto della rivalutazione annuale della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli artt. 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura intera è, per l'anno 2022 pari a euro **354,73**, per cinque mensilità, per un totale di euro 1.773,65;

Vista la richiesta in atti protocollo n. 1298 del 17.03.2022 presentata da cittadina residente in Alonte per chiedere la concessione dell'assegno per maternità previsto dall'art. 66 della legge n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertato che sussistono in capo alla richiedente tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter ottenere il beneficio;

Ricordato che la concessione della prestazione spetta al Comune, individuato quale soggetto erogatore, mentre al pagamento dell'assegno provvederà l'INPS, sulla base dei dati forniti dal Comune;

Visti:
- il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente regolamento di contabilità, il vigente Statuto Comunale
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza dell'Area;

Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e del vigente codice comunale di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Alonte di cui alla delibera di Giunta n. 24 del 22.03.2021, di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di concedere alla cittadina residente di cui alla richiesta in atti protocollo n. 1298 del 17.03.2022, ai sensi ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151, l'assegno per maternità nella misura di euro **354,73** mensili, per cinque mensilità, per un totale di euro1.773,65;
2. di trasmettere all'INPS, per via telematica tramite Internet, avvalendosi del server della Direzione Centrale sistemi informatici e telecomunicazioni, i dati necessari per l'effettiva erogazione dell'assegno di maternità;
3. di dare atto che dal presente atto non deriva alcun onere a carico del bilancio del Comune di Alonte;
4. di dare atto che l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito www.comune.alonte.vi.it, nonché, ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione "Amministrazione trasparente" collocata nella home-page del sito istituzionale del Comune di Alonte – Sotto sezione – Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici – Atti di concessione;

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
GAMBERONI VALERIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.